

Delib.G.R. 5 agosto 2013, n. 291.

Legge regionale 16 maggio 2013, n. 24 - art. 3 commi 1 e 2 - adempienti.

Publicata nel B.U. Calabria 16 settembre 2013, n. 18.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE:

- con *legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38* è stato introdotto il "nuovo regime giuridico dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale, disciplinandone le funzioni, gli organi, le attività, il capitale ed i mezzi finanziari, il controllo e la vigilanza";

- con *legge regionale 16 maggio 2013, n. 24* è stato disposto il "Riordino enti, aziende regionali, fondazioni, agenzie regionali, società e consorzi comunque denominati, con esclusione del settore sanità"; in particolare, *l'art. 5, comma 1, della L.R. n. 24/2013*, dispone l'accorpamento in unico Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, di seguito denominato CORAP, dei Consorzi di sviluppo industriale di cui alla *legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38*;

- *l'articolo 1, comma 1, della L.R. n. 24/2013* ordina, nel quadro degli indirizzi strategici di programmazione per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio, al fine di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni amministrative degli enti pubblici regionali, che si perseguano i seguenti obiettivi: a) riordino e semplificazione del sistema degli enti pubblici regionali; b) riduzione degli oneri organizzativi, procedurali e finanziari, nel contesto dei processi di riforma volti al rafforzamento dell'efficacia dell'azione amministrativa; c) razionalizzazione organizzativa ed eliminazione di duplicazioni organizzative e funzionali; d) rifunzionalizzazione organica ed unicità della responsabilità amministrativa in capo agli enti, per assicurare l'unitario esercizio dei servizi e delle funzioni amministrative;

VISTI:

- il disposto dell'*articolo 1, comma 3, della L.R. n. 24/2013* in merito al raggiungimento della riduzione degli oneri finanziari a carico del bilancio regionale perseguito in coerenza e connessione a quanto disposto dall'*art. 9 del D.L. n. 95/2012*, come convertito dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, e dalle disposizioni di legge e programmatiche, comunitarie, nazionali regionali, connesse e coerenti con tali finalità;

- *l'articolo 3, comma 1, della L.R. n. 24/2013* che disciplina "Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per ciascun ente conseguente agli accorpamenti";

- l'*articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 24/2013* che stabilisce che "Il commissario è scelto tra i dirigenti della Regione Calabria senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio regionale";

- l'*articolo 3, comma 3, della sopra citata legge regionale n. 24/2013* che sancisce "Gli organi degli enti da accorpate rimangono in carica per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali, sino alla notifica del decreto del Presidente della Giunta regionale di nomina del commissario straordinario e contestuale determinazione della loro decadenza";

RITENUTO che, per consentire l'attuazione delle disposizioni previste dal *D.L. n. 95/2012*, come integrato e modificato dalla *legge n. 135/2012*, delle disposizioni previste dalla vigente normativa regionale in materia di finanza pubblica nonché degli indirizzi programmatici comunitari, nazionali e regionali, sia indifferibile procedere all'avvio delle procedure previste dalla *L.R. n. 24/2013* in merito all'accorpamento degli Enti di cui alla *L.R. n. 38/2001* ed al conseguimento degli obiettivi sanciti dalla legge regionale di riordino;

RITENUTA pertanto la completa sussistenza dei presupposti di cui all'*articolo 3, comma 1 della L.R. n. 24/2013*, per procedere alla determinazione della decadenza degli Organi di amministrazione ordinaria e straordinaria, di cui agli articoli 8 e 9 dei Consorzi di cui alla *L.R. n. 38/2001* ed alla nomina di un Commissario straordinario, per come imposto dal combinato disposto di cui alle richiamate norme della *L.R. n. 24/2013*;

Su proposta congiunta del Presidente della Giunta regionale Giuseppe Scopelliti e dell'Assessore alle Attività Produttive, Demetrio Arena, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta dalle relative strutture, i cui dirigenti si sono espressi sulla regolarità amministrativa dell'atto;

Delibera

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

1. Demandare al Presidente della Giunta regionale, attraverso proprio Decreto, la nomina di un Commissario straordinario ai sensi e per gli effetti dell'*articolo 3, commi 1 e 2, della L.R. n. 24/2013*, da individuarsi tra i dirigenti già in forza presso la Giunta regionale;
2. Dare atto che a seguito della nomina del Commissario straordinario di cui al punto 1 saranno considerati decaduti gli Organi di amministrazione ordinaria, di cui agli *articoli 8 e 9 della L.R. n. 38/2001* e s.m.i.;
3. Stabilire che gli oneri finanziari in ordine alle sole spese documentate, derivanti dal presente provvedimento in merito all'esercizio delle funzioni del Commissario straordinario, grava sui bilanci dei Consorzi oggetto del processo di accorpamento;
4. Notificare il presente atto ad ogni singolo Legale Rappresentante degli Enti consortili di cui alla *L.R. n. 38/2001*, nonché ai componenti degli Organi di cui all'articolo 8 della medesima norma;

5. Disporre la pubblicazione sul BURC della presente deliberazione.
